

Le certificazioni dei revisori
27/05/2021

Dott. Claudio Malavasi

Questionario Corte Conti: riferimenti normativi

- Art. 1 commi 166 e 167 Legge 23 dicembre 2005, n. 266: istituisce l'obbligo per l'organo di revisione dell'Ente Locale di relazionare alla Corte dei Conti
- Le modalità di relazionare sono indicate nelle “Linee guida della Corte dei Conti per i revisori degli enti locali” emanate ogni anno

Questionari: termini e responsabilità

- La compilazione e l'invio dei questionari deve avvenire entro i termini indicati dalla competente sezione regionale di controllo.
- Eventuali ritardi ingiustificati e/o omissioni rallentano l'attività di controllo e comportano responsabilità in capo ai revisori.
- La Sezione della Corte dei Conti provvede a segnalare ritardi e/o omissioni ai rispettivi consigli comunali o provinciali per l'eventuale revoca del revisore.

Fasi Rendicontazione

FASE 1 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

Art. 228 c. 3 Tuel

Art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011

Punto 9.1 e 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011

FASE 2 – CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FASE 3 – CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

FASE 4 – INVIO ALLA BDAP

Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui passivi

La ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente:

a) i debiti da mantenere a consuntivo

b) i debiti insussistenti o prescritti;

c) i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile

Esiste obbligazione giuridicamente perfezionata?



SI

NO

SI

La spesa è esigibile?



SI

NO

NO



Residuo passivo



Non è un residuo e va in avanzo



Re-imputazione impegno a esercizio successivo

Esigibilità

Spesa	Esigibilità
Acquisto beni e servizi	Consegna bene/ prestazione eseguita
Personale – tabellare e contr.	Esercizio riferimento
Personale - accessorio	Esercizio erogazione
Personale – rinnovi ccnl	Firma CCNL
Utilizzo beni terzi	Scadenza obbligazione
Trasferimenti	Atto assegnazione o esercizio di erogazione
Spese investimento	Lavoro eseguito n.b. due deroghe

Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui passivi

Debiti insussistenti o prescritti	Debiti con obbligazione giuridica ed esigibili	Debiti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Debiti non classificati correttamente	Debiti maggiori rispetto al valore del residuo
<p>-Sono eliminati</p> <p>- Insussistenza motivata</p> <p>-Se vincolati, l'economia confluisce nell'avanzo vincolato</p>	<p>E' un residuo e occorre:</p> <p>-fattura pervenga entro il 28.02;</p> <p>-oppure che il responsabile attesti che la prestazione è stata eseguita</p>	<p>Occorre effettuare:</p> <p>- una variazione al bilancio di previsione 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023;</p> <p>-Re-impegnare sul bilancio 2021-2023</p>	<p>-Se all'interno del medesimo titolo o tra missioni e programmi: aumento e diminuisco il residuo</p> <p>-Se su titoli diversi: imputare a competenza con individuazione coperture finanziarie ed eliminazione impegno errato</p>	<p>Occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio</p> <p>Non si può aumentare il valore dei residui</p>

Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui attivi

La ricognizione annuale dei residui attivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e i crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- c) i crediti da reimputare all'esercizio in cui il credito è esigibile;
- d) i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi

Crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	Crediti con obbligazione giuridica ed esigibili	Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio	Crediti non classificati correttamente	Crediti maggiori rispetto al valore del residuo
<p>-Sono eliminati</p> <p>-Inesigibilità o insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti</p>	<p>E' un residuo attivo</p> <p style="color: blue;">Crediti con obbligazione giuridica ma di dubbia e difficile esigibilità</p> <p>Sono residui ma occorre accantonare il FCDDE nell'avanzo</p>	<p>Si cancella l'accertamento e di provvede all'immediato accertamento del credito nell'esercizio in cui diverrà esigibile</p>	<p>-Se all'interno del medesimo titolo: aumento e diminuisco il residuo</p> <p>-Se su titoli diversi: aumento e diminuisco il residuo. Non occorre un accertamento in competenza</p>	<p>Aumento il valore dei residui</p>

Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi

Crediti
dubbia
difficile
esigibili-
tà

- Sono residui ma occorre calcolare FCDE da accantonare nell'avanzo
- Dopo 3 anni se non riscossi il responsabile del servizio competente può decidere di stralciarli dal conto consuntivo e ridurre FCDE
- I crediti stralciati devono essere identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo
- Il resp. Finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti nel conto del patrimonio

Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui: procedura

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui: procedura

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui: procedura

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione necessaria per re-imputare.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Sezione I – Gestione Finanziaria

Gestione dei residui

6. Gestione dei residui	
6.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?	SI
6.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?	SI
6.2.1 In caso di risposta affermativa:	
6.2.1.1. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?	SI
6.2.1.1.1 In caso di risposta positiva indicare in che modo:	
a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale	SI
b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione	NON RICORRE LA FATTISPECIE
6.2.1.2 È stato conseguentemente ridotto il FCDE	NO
6.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?	SI
6.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2016 e da esercizi precedenti?	SI
6.5 È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?	SI

Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui: procedura

La cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Punto 5.4 ultimo periodo All. 4/2 D.Lgs. 118/2011

Quindi, se faccio la variazione:

- nel bilancio previsione FPV entrata = FPV spesa consuntivo anno precedente;
- nel consuntivo FPV entrata è diverso da FPV spesa consuntivo anno precedente

Domanda n. 13 ARCONET:

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al dlgs 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarata di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

Si chiede se la riduzione dell'FPV di entrata in sede di rendiconto sia effettivamente da applicare o se, piuttosto, si tratti di un refuso. Questo poiché il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è un'entrata accertata ma uno stanziamento e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite il fpv, può avvenire solo attraverso una variazione di bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione dell'impegno reimputato e del corrispondente fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, il fondo pluriennale vincolato in entrata determinato in sede di riaccertamento non risulta più modificabile.

L'ipotesi che si tratti di un refuso è confermata dalla motivazione che impone la riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Non è infatti corretto affermare che la riduzione in oggetto possa "liberare risorse a favore dell'avanzo di amministrazione" dato che, come noto, il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è preso in considerazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione. La riduzione del fpv di entrata, agli effetti pratici, non modifica in alcun modo il risultato di amministrazione dell'esercizio in chiusura.

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV, o ad una dichiarazione di indisponibilità, ma non a entrambe. Dalla lettura dell'intero periodo risulta evidente che la parola "riduzione" costituisce un refuso. La Commissione Arconet ha approvato l'eliminazione della parola "riduzione" dal principio applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 5.4, da formalizzare in occasione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011.

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo

- **Pareggio del bilancio:** le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del FPV di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

Fase 2 – Determinazione risultato

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DICASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DICASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A)	(=)			0,00

Fase 2 – Determinazione risultato

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:				
Parte accantonata ⁽²⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... ⁽³⁾				
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁴⁾				
Fondoal 31/12/N-1				
Fondoal 31/12/N-1				
			Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
			Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo ⁽⁵⁾				

Parte accantonata	
Accantonamenti per FCDE	€ 0,00
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	€ 0,00
Accantonamenti per contenzioso	€ 0,00
Accantonamenti per indennità di fine mandato	€ 0,00
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	€ 0,00
Accantonamenti per altri fondi spese e rischi futuri (<i>specificare</i>)	
- fondo.....	€ 0,00
- fondo.....	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	€ 0,00

VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
<p>Fondo rischi (punto 5.2 lettera h) p.c. applicato c.f.)</p>	<p>Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.</p> <p>L'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.</p> <p>Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.</p> <p>In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.</p> <p>L'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti</p>

Sezione I – Gestione Finanziaria

Accantonamenti - verifica congruità

8. Accantonamenti – verifica congruità

8. L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

SI

8.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 552, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

SI

8.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.4.2 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?

SI

8.5 L'Ente ha provveduto ad accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali?

SI

8.5.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha provveduto in sede di rendiconto 2017 al predetto accantonamento?

In caso di risposta positiva ad una delle due domande precedenti, 8.5 o 8.5.1 (quindi nel caso che l'Ente abbia provveduto sin dal rendiconto 2016 ed al bilancio 2017 agli accantonamenti in questione ovvero abbia posto rimedio ad eventuali omissioni in sede di rendiconto 2017):

8.6 In sede di rendiconto 2017 l'Ente ha provveduto a verificare la congruità dei predetti accantonamenti avuto riguardo ai criteri recati dai DPCM 18 aprile 2016 e 27 febbraio 2017 per la determinazione della spesa a carico dei bilanci?

NO

8.6.1 In caso di risposta positiva, l'Ente ha adottato misure conseguenti in caso di accantonamenti sovrabbondanti rispetto alla quantificazione degli oneri

8.6.1.1 In caso di risposta positiva specificare la tipologia di misure adottate

Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDE in sede di rendiconto

In occasione della redazione del rendiconto è accantonato nel risultato di amministrazione una quota a titolo di FCDE facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

Si procede:

1. Determinare per ciascuna categoria di entrata l'importo dei residui attivi alla fine dell'esercizio;

Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto

Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere accantonato nel risultato di amministrazione.

Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al FCDDE

Se la quota accantonata nell'avanzo a titolo di FCDDE è superiore al valore congruo è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione

Ipotizzando che i residui finali siano pari a 100.000 e la quota di dubbia esigibilità sia pari al 30% la quota accantonata all'avanzo di amministrazione a titolo di FCDDE congrua è:

$$100.000 \times 30,00\% = 30.000$$

Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDDE in sede di rendiconto

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce**
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti**
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce**

Sezione I – Gestione Finanziaria

Gestione delle entrate / Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

4. Gestione delle entrate: grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

4.1 Nel 2017, l'organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

NO

4.1.1 Nel caso di risposta affermativa specificare:

4.2 Il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, comma 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011 e s.m.i?

SI

5. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

5.1 Nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

NO

5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

5.2.1 In caso di risposta affermativa:

5.2.1.1 Indicare l'importo:

5.2.1.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?

5.2.1.3 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL?

5.2.1.3.1 In caso di risposta positiva alla domanda precedente indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale

Fase 2 – Determinazione risultato amministrazione Quota vincolata del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende anche alle altre entrate destinate al cofinanziamento;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

Domande preliminari

Domande preliminari (da 6 a 9)

6. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2017, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?	SI
6.1 Quali componenti dell'avanzo vincolato sono state utilizzate?	
6.1.1 quota vincolata ex lege	NO
6.1.2 quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	NO
6.1.3 quota relativa ai vincoli derivanti da trasferiment	SI
6.1.4 quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui	NO

Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili **con provvedimento di variazione di bilancio** solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota libera del risultato di amministrazione

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:


- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota libera del risultato di amministrazione

L'avanzo libero deve essere destinato prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per cui il suo utilizzo **con il bilancio di previsione**, fermo restando che il rendiconto deve essere stato approvato, è possibile nel caso in cui:

- il bilancio è approvato dopo il rendiconto;
- il bilancio è approvato dopo o contestualmente alle scadenze previste per la verifica degli equilibri;
- risulti che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio

I fattori patologici ex art. 187 TUEL



• Corte costituzionale 247/2017

• introducendo nella definizione dell'avanzo la distinzione in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati, non fa altro che conferire codificazione a principi enunciati da questa Corte (ex multis, sentenza n. 70 del 2012), senza intaccare la natura "mista", finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione.

• Tale natura non viene scalfita ma semmai raffinata dall'introduzione di alcuni istituti come il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo dei crediti di dubbia esigibilità, finalizzati ad assicurare appropriate garanzie – sotto il profilo della prudenza – al perseguimento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (....):

• tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica (Corte costituzionale 274/2017)

Sottostima del fcde

Sottostima del fondo rischi

miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio (Corte cost. 4/2020)

Sottostima del fondo perdite partecipate/mancata riconciliazione crediti debiti

Confluenza del fal nel fcde

Domande preliminari

Domande preliminari (da 1 a 5)

5. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2017, dell'avanzo di amministrazione,

SI

l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

Sezione I - Risultati della Gestione Finanziaria

Evoluzione risultato d'amministrazione / Utilizzo risorse risultato d'amministrazione

1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2015	2016	2017
Risultato d'amministrazione (A)	2.221.401,60	3.201.252,74	3.225.511,04
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	1.415.950,39	1.819.473,74	1.893.174,67
Parte vincolata (C)	112.731,09	129.298,02	227.464,14
Parte destinata agli investimenti (D)	386.649,92	829.622,11	130.820,14
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	306.070,20	422.858,87	974.052,09

2. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1.

Risultato d'amministrazione al 31.12. anno n-1 valore complessivo:

Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata per spese correnti	Totale parte disponibile utilizzata per spese c/capitale	Totale parte disponibile utilizzata
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	130.994,36	10.953,49	141.947,85
Finanziamento spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti	0,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	130.994,36	10.953,49	141.947,85

Valori e modalità di utilizzo della parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte accantonata FCDE	Parte accantonata Fondo passività potenziali	Parte accantonata Altri Fondi	Parte accantonata Totale parte accantonata
Utilizzo parte accantonata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte accantonata per spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00

Valori e modalità di utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte vincolata Ex Lege	Parte vincolata Trasn.	Parte vincolata Mutuo	Parte vincolata Ente	Parte vincolata Totale parte vincolata
Utilizzo parte vincolata per spese correnti	0,00	21.545,58	0,00	0,00	21.545,58
Utilizzo parte vincolata per spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	21.545,58	0,00	0,00	21.545,58

Valori e modalità di utilizzo della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte destinata agli investimenti
Totale delle parti utilizzate	829.622,11

Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata	Totale parte accantonata	Totale parte vincolata	Totale parte destinata agli investimenti	Totale complessivo risultato di amministrazione
Totale delle parti utilizzate	141.947,85	0,00	21.545,58	829.622,11	993.115,54
Totale delle parti non utilizzate	280.911,02	1.819.473,74	107.752,44	0,00	2.208.137,20
Totale complessivo del risultato di amministrazione	422.858,87	1.819.473,74	129.298,02	829.622,11	3.201.252,74

FASE 3 -La gestione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata

	2015	2016	2017	2018
Comuni > 5.000 abitanti	Proroga	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Comuni < 5.000 abitanti	Proroga	Proroga	Proroga	Obbligatorio

Il questionario prevede domande diverse per i comuni > e < 5.000 abitanti

**FASE 3 -La gestione della contabilità economico-patrimoniale
armonizzata**

FASE 1 AVVIO CONTABILITA' ECONOMICA		FASE 2 GESTIONE	FASE 3 CHIUSURA
Ripresa valori iniziali patrimoniali e riclassifica- zione nel piano conti patrimonia- le	Rivalutazion e/svalutazio- ne valori patrimoniali	Integrazione contabilità finanziaria con contabilità economica	Scritture di assestamento ed elaborazione SP+CE

Armonizzazione D.Lgs. 118/2011

Sezione V – Stato patrimoniale

Stato patrimoniale (Comuni oltre 5000 abitanti / Province / Città metropolitane)

2. L'Ente nel 2017 ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

SI

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

SI

c) adottare il bilancio consolidato?

SI

d) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

SI

e) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale

SI,SI

2.1 Nel caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

NO,NO

3.1 Nel caso di risposta positiva indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

4. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, sono stati individuati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali nel 2017?

NO

5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

Si è deciso di dare un incarico a società specializzata per la revisione straordinaria del patrimonio dell'Ente nel corso del 2018, in quanto sono state riscontrate inesattezze nei criteri adottati fino al 2017 in modo tale da determinare un congruo valore dei beni immobili e aggiornare l'inventario dei beni mobili.

5.2 Nel caso di risposta positiva specificare il criterio seguito nella determinazione del valore dei beni patrimoniali:

6. La struttura del patrimonio netto è conforme con i nuovi principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da concessioni edilizie e riserve da risultati economici?

SI

6.1 Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale?

NO

b) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello Stato Patrimoniale iniziale e finali?

SI

c) delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

SI

7. L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?

NON RICORRE LA FATTISPECIE

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:

Fase 4 – Invio BDAP

Domande preliminari

Domande preliminari (da 1 a 5)

2. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2017, trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?	<input type="text" value="SI"/>
2.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni	<input type="text"/>

3. I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente?	<input type="text" value="SI"/>
3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:	<input type="text"/>

Domande preliminari

Domande preliminari (da 10 a 13)

12. L'Ente, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?	<input type="text" value="SI"/>
12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:	<input type="text"/>

Ulteriori informazioni richieste: fondo cassa

Sezione I – Gestione Finanziaria

Flussi e risultato di cassa / Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

1. Flussi e risultato di cassa	
1.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente?	<input type="text" value="SI"/>
1.1.1 In caso di eventuale discordanza tra Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) e Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) riportare l'importo e le ragioni:	
Importo:	<input type="text"/>
Ragioni:	<input type="text"/>
2. Cassa vincolata e anticipo di tesoreria	
2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2017?	<input type="text" value="SI"/>
2.2. L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazioni di tesoreria all'esito dell'esercizio 2017?	<input type="text" value="SI"/>
2.2.1. In caso di risposta negativa, ha provveduto alla iscrizione del residuo passivo per importo corrispondente all'anticipazione inestinta?	<input type="text"/>

Sezione I.I. - Gestione Finanziaria - Cassa

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2017					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		1.602.406,36			1.602.406,36
Entrate Titolo 1.00	+	10.276.031,61	6.276.502,61	586.057,87	6.862.560,48
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	391.622,19	187.054,28	93.950,87	281.005,15
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	3.922.366,94	1.797.688,74	605.698,21	2.403.386,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	14.590.020,74	8.261.245,63	1.285.706,95	9.546.952,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	12.375.945,69	8.015.439,68	1.464.474,62	9.479.914,30
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	25.932,00	1.339,45	0,00	1.339,45
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	6.612.821,00	610.244,33	0,00	610.244,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidita' (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	19.014.698,69	8.627.023,46	1.464.474,62	10.091.498,08
Differenza D (D=B-C)	=	-4.424.677,95	-365.777,83	-178.767,67	-544.545,50
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	300.000,00	297.441,77	0,00	297.441,77
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	12.000,00	9.093,72	0,00	9.093,72
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	-4.136.677,95	-77.429,78	-178.767,67	-256.197,45
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	700.094,59	445.885,96	546,00	446.431,96
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attivita' finanziarie	+	52.135,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	6.105.204,93	52.135,00	25.904,37	78.039,37
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	12.000,00	9.093,72	0,00	9.093,72
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	6.869.434,52	507.114,68	26.450,37	533.565,05

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attivita' finanziarie	+	52.135,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	52.135,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie (L=B1+L1)	=	52.135,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	6.817.299,52	507.114,68	26.450,37	533.565,05
Spese Titolo 2.00	+	1.644.651,29	512.967,64	271.049,68	784.017,32
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attivita' finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	1.644.651,29	512.967,64	271.049,68	784.017,32
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	25.932,00	1.339,45	0,00	1.339,45
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	1.618.719,29	511.628,19	271.049,68	782.677,87
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	4.898.580,23	-301.955,28	-244.599,31	-546.554,59
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attivita' finanz.	+	52.135,00	52.135,00	0,00	52.135,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attivita' finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	52.135,00	52.135,00	0,00	52.135,00
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	1.970.000,00	1.347.202,83	0,00	1.347.202,83
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	1.970.000,00	1.347.202,83	0,00	1.347.202,83
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	2.234.980,95	1.423.936,55	15.342,26	1.439.278,81
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	2.391.152,39	1.285.285,77	142.357,27	1.427.643,04
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	2.208.137,20	-292.869,28	-550.381,99	759.155,09

* I di cui non si sottraggono

** Il totale comprende Competenza + Residui

Sezione I.I. - Gestione Finanziaria - Cassa

Consistenza del fondo cassa / Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate

2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	104.377,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	104.377,43

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2015	2016	2017
Fondo cassa complessivo al 31.12	2.627.758,08	1.602.406,36	759.155,09
di cui cassa vincolata (1)	4.685,10	140.623,78	104.377,43

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2015	2016	2017
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	78.972,28	4.685,10	140.623,78
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	78.972,28	4.685,10	140.623,78
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	155.272,43	165.393,38	33.858,56
Decrementi per pagamenti vincolati	-	229.559,61	29.454,70	70.104,91
Fondi vincolati al 31.12	=	4.685,10	140.623,78	104.377,43
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	4.685,10	140.623,78	104.377,43

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	167.005,10	1.347.202,83
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	5,00	37,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			209.190,74
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,01

(2) Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Ulteriori informazioni richieste: fondo pluriennale vincolato

Sezione I – Gestione Finanziaria

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3.1 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria?

SI

3.2 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2017, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

SI

3.2.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

3.3 A chiusura dell'esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

3.3.a) vincolato

NON RICORRE LA FATTISPECIE

3.3.b) destinato ad investimenti

SI

3.3.c) libero

NON RICORRE LA FATTISPECIE

3.3.1 In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni:

Sezione I.II - Gestione Finanziaria - FPV

Gestione finanziaria-FPV

1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

1.1 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			231.627,16	251.574,56	230.289,69
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **			168.204,24	173.266,92	230.289,69
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***			0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			63.422,92	78.307,64	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00	0,00	0,00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			2.053.595,72	62.201,70	510.629,40
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			1.795.808,40	9.626,83	485.081,01
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			257.787,32	52.574,87	25.548,39
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00	0,00	0,00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

**Ulteriori
informa-
zioni
richieste:
fondo
plurien-
nale
vincolato**

Articolo 239 TUEL Funzioni dell'organo di revisione

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) **attività di collaborazione** con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) **pareri**, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio *escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;*
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c) **vigilanza** sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
- d) **relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare *di approvazione* del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione *dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e* contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d-bis) **relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare *di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;*
- e) **referto** all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) **verifiche di cassa** di cui all'articolo 223.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Il nuovo art. 193 del Tuel prevede che l'organo consiliare provvede, con periodicità prevista dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31.07, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o ad adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano debiti fuori

riepilogo delle criticita' afferenti gli equilibri di bilancio



Fondo cassa

- 1) Mancata restituzione anticipazione di tesoreria
Art. 222 tuel
- 2) Mancato rispetto dei vincoli delle giacenze di cassa
Art. 180 tuel
- 3) Mancata ricostituzione dei vincoli ex art. 195 del Tuel
- 4) Tempestivita' dei pagamenti

Residui attivi

Iscrizione impegni al 31.12

Conservazione non consentita a residuo della posta contabile

Non corrispondenza tra residui di inizio anno e residui di fine esercizio precedente

Aumento dei residui e reimputazione degli stessi

Residui passivi

Reimputazione al solo esercizio 2017 o riferita a un esercizio fittizio


Mancato avvio del procedimento opera pubblica e assenza presupposti per creazione della posta a fpv

Disallineamento tra valori al 31.12 e al 1.1 e riporto non corretto

Mancata iscrizione al 1.1

Errata costituzione del FPV

Fondo
pluriennale
vincolato di spesa



Fatti perturbanti gli equilibri di bilancio prima dell'armonizzazione contabile

errata collocazione contabile di alcune poste strategicamente rilevanti

- (oneri di urbanizzazione, proventi contravvenzionali etc.),

quantificazione di entrate in misura ripetutamente rivelatasi esuberante nei precedenti esercizi

conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità,


decisivo ricorso a poste di non ripetibile utilizzazione

- (avanzo di amministrazione, entrate straordinarie, indebitamento etc.).

eventuale presenza di oneri sommersi derivanti dalla gestione di società partecipate,

emergere di cospicui debiti fuori bilancio

Variazioni bilancio spesa (nuovo art. 175 Tuel)

Consiglio	Giunta (art. 175 c. 5-bis TUEL)	Responsabili (art. 175 c. 5-quater)
Variazioni di missioni e programmi	Variazioni del piano esecutivo di gestione	Variazioni compensative del PEG fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato escluse le var. dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale di competenza della giunta
	Variazioni relative agli stanziamenti di cassa garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo	
	Prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali da deliberare entro il 31-12 (nuovo art. 176 TUEL)	
	Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente	
	Variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto OCCORRE PARERE REVISORE	
	Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione <u>nel corso dell'esercizio provvisorio</u> consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate	
	Variazioni compensative tra dotazione delle missioni e programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa, o qualora le variazioni siano necessarie per attuare interventi previsti da intese già deliberati dal consiglio	Var. utilizzo A.A. vincolato corrispondenti a entrate vincolate
		Var. riguardanti le partite di giro e operazioni per conto terzi

Variazioni bilancio entrata

Consiglio	Giunta	Dirigenti
Variazioni di titoli,tipologie	Variazioni relative agli stanziamenti di cassa	Variazioni compensative del PEG su capitoli di entrata della medesima categoria
	Variazioni di PEG	

Variazioni di bilancio

Allegato n. 8/3 D.Lgs. 118/2011 sono previsti gli schemi per variazioni

- Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti degli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
- Allegato per variazione del Fondo pluriennale vincolato
- Variazione del bilancio

Variazioni bilancio: tempistiche (art. 175 c. 3)

Entro 31.12	a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
	b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
	c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
	d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
	e) le variazioni delle dotazioni di cassa di competenza della giunta;
	f) le variazioni del fondo pluriennale vincolato attribuite alla competenza del responsabile finanziario e dei dirigenti responsabili della spesa;
	g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

In	Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione necessarie per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. Dopo avere acquisito il parere del revisore la Giunta delibera una var.del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (art. 163 c. 7 Tuel).
	Variazioni riguardanti FPV e quelle necessarie per la re-imputazione delle spese (art. 163 c. 7)
eser- cizio	Lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.4 All.4/2 D.Lgs. 118/2011)
prov- viso- rio	Var. compensative tra le dotazioni delle missioni e programmi limitatamente alle spese per personale, conseguenti a provv. di trasferimento del personale all'interno dell'ente (p. 8.11)
	Utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio (p.8.12)
	Var. stanz. di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; Var. stanz. di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti (P. 8.13)

Debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Debiti fuori bilancio e transazioni

•CORTE DEI CONTI – SEZIONE DI CONTROLLO UMBRIA

•DELIBERAZIONE N.123 DEL 24 SETTEMBRE 2015

•PRESIDENTE: SFRECOLA; RELATORE: DI STAZIO

•L'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni.

•A differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa.

•La competenza spetta al Consiglio comunale nel caso in cui la transazione sia finanziata in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione successivi.

Debiti fuori bilancio obbligo di individuare i responsabili

Corte Conti Puglia Parere n. 29/2018

**Corte Conti Liguria Parere n. 25 del
18/3/2021**

Transazioni, esame dei revisori solo sugli atti del Consiglio

- La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con la delibera 345/2013, risponde a un Comune che chiede se sia compito del collegio esprimersi o meno su tutte le proposte di transazione. Rispondendo, i magistrati contabili ribadiscono l'importante principio di carattere generale che: «L'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Collegio si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel).
- In sostanza, le transazioni che devono essere sottoposte a parere obbligatorio dell'organo di revisione sono solo quelle destinate a essere oggetto di una decisione di Consiglio comunale, e non anche gli accordi che si concludono in determinazioni dirigenziali o atti di Giunta. Ancora, non dando necessariamente luogo a debiti fuori bilancio non dovranno, a differenza di questi ultimi, essere comunicati alla Procura della Corte dei conti (e quindi l'organo di revisione non dovrà neppure preoccuparsi di verificare ciò).

Nuovi obblighi

- Sottoscrizione spese rappresentanza che gli enti devono inviare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti
- Compilazione e invio questionario SIQUEL
- Verifica crediti/debiti società partecipate
- Certificazione relazione fine mandato sindaco (art. 4 D.Lgs. 149/2011 – D.M. 23.04.2013)

